

PATTO di INTEGRITA'

Relativo alla fornitura di Vaccini Diversi, lotti non aggiudicati in precedente gara, per le Aziende della Regione Sardegna. Gara n 6314247

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri (di seguito denominata Azienda) nella sua qualità di Capofila dell'Unione di Acquisto tra le Aziende della Regione. Deliberazione/ASL Sanluri 691/18.9.2013.

e

l'Operatore Economico _____ sede legale _____ via _____ n _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ rappresentato da _____ in qualità di _____

Visto

- l'art 1 comma 17 della legge 190/6.11.2012 relativa a "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale AntiCorruzione, le delibere dell'Autorità AntiCorruzione e considerati i singoli Piani Triennali delle Aziende dell'Unione di Acquisto;
- il DPR 62/16.4.2013 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" e considerati i singoli Regolamenti delle Aziende dell'Unione di Acquisto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1**Finalità ed ambito di applicazione**

- 1) Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori Economici e del personale della Azienda di Sanluri in qualità di Capofila per la presente procedura e di ciascuna Azienda facente parte della presente Unione di Acquisto a valenza regionale, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture nonché di tutti i contratti disciplinati dal DLgs 163/2006.
- 2) Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione fra la Azienda Capofila, le Aziende dell'Unione di Acquisto e gli Operatori Economici allo scopo di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza, lealtà ed integrità.
- 3) Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di Integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento del personale della Capofila e delle Aziende al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della/e Azienda/e.

Art. 2**Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante**

- 1) L' Operatore Economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente riferito all'Azienda di Sanluri in qualità di Capofila;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare all'Azienda Capofila qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare all'Azienda Capofila qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Azienda/e o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Azienda medesima;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- 2) L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) L'Azienda di Sanluri in qualità di Capofila per la presente procedura e ciascuna Azienda dell'Unione di Acquisto:
- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento del personale della Azienda Capofila e delle Aziende dell'Unione di Acquisto nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato Operatore Economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Azienda di Sanluri Capofila e ciascuna Azienda dell'Unione di Acquisto;
 - f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di Operatori Economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- L'Azienda di Sanluri in qualità di Capofila per la presente procedura
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al DLgs 39/8.4.2013;
 - i) si impegna a sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- 2) L'Azienda di Sanluri in qualità di Capofila e ciascuna Azienda dell'Unione di Acquisto si impegnano ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

- 1) La violazione da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;

- a) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
- 2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
 - 3) La Azienda di Sanluri individuerà, con successivo regolamento, le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
 - 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che la Azienda/e, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del DLgs 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
 - 5) L'Azienda Capofila, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
 - 6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistleblowing di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16.6.2015 e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Azienda di Sanluri in qualità di Capofila e ciascuna Azienda dell'Unione di Acquisto.

Luogo e data _____

Azienda di Sanluri in qualità di Capofila

L'Operatore Economico

firma

firma

L'Operatore Economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data _____

L'operatore economico

firma

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante Legale in caso di Impresa individuale. In caso di RTI o Consorzi dai Rappresentanti degli stessi.

Il documento costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti che ciascuna Azienda dell'Unione di Acquisto stipulerà con gli Operatori Economici Aggiudicatari.